



Sentenze

CASSAZIONE: RISARCIBILE IL DANNO ESISTENZIALE: INDENNIZZI PER LESIONI CHE PORTANO A UN CAMBIAMENTO DI VITA



05/07/2011

MILANO - Danno esistenziale da risarcire. Se possibile con il ricorso alle tabelle del tribunale di Milano. Ma anche no, se queste non permettono un'adeguata personalizzazione. Sono queste le conclusioni cui approda un'importante sentenza della terza sezione civile della Corte di cassazione, la n. 14402, depositata ieri. La pronuncia si è trovata a dover affrontare il caso di un giovane che, a causa di un grave incidente stradale, aveva subito l'amputazione di un braccio e di una gamba. Sia in primo grado sia in appello, l'uomo aveva visto respinta la richiesta di un risarcimento ampio, che comprendesse anche il danno esistenziale a causa della gravità delle lesioni riportate, nei confronti del conducente

del veicolo che aveva provocato lo scontro e della compagnia di assicurazione.

La Cassazione, che già pochi giorni fa (il 7 giugno con sentenza n. 12408) aveva pienamente legittimato le tabelle del tribunale di Milano come riferimento per i risarcimenti del danno biologico, adesso fa un passo in più e precisa alcuni punti. Innanzitutto sdogana a pieno titolo il danno esistenziale, sul quale dottrina e giurisprudenza da tempo sono ai ferri corti, chiarendo che questo costituisce lo sconvolgimento dell'esistenza accertabile in maniera oggettiva «in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare». Una danno tale da condurre l'interessato a dovere compiere scelte di vita diverse.

Così, il risarcimento deve essere complessivo e prendere in considerazione tutti gli aspetti negativi che derivano dall'illecito. Duplicazioni si possono riscontrare, osserva la sentenza, solo se la stessa voce viene calcolata due o più volte sulla base di diverse e solo formali denominazioni.

In questa prospettiva soccorrono le tabelle. Soprattutto quelle del tribunale di Milano delle quali la sentenza ribadisce l'importanza come «valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice civile, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione».

Le tabelle devono però prendere in considerazione anche il danno esistenziale perchè, mette nero su bianco la Cassazione, vanno ristorati anche gli «aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del cosiddetto danno esistenziale»: per questo è necessario verificare se i parametri indicati dalle tabelle tengono conto anche dell'alterazione e del cambiamento della personalità della persona danneggiata. Un cambiamento che si traduce in

uno sconvolgimento dell'esistenza e in radicali cambiamenti di vita.

In caso contrario, i giudici dovranno procedere a una sorta di "personalizzazione" riconsiderando i parametri tabellari sotto questo profilo, in maniera tale da permettere un risarcimento pieno e completo alla persona danneggiata
(Il SOLE 24 ORE del 2 luglio 2011)